



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/17/SR10/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE DI APPROVAZIONE DEL
"PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI IN AGRICOLTURA 2025"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

Punto 10) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'Intesa sul provvedimento, con la richiesta di accogliere le proposte di emendamento, già formulate in sede tecnica, che non hanno trovato riscontro nel nuovo testo pervenuto, riportate di seguito. La Conferenza richiama inoltre la necessità di razionalizzare i diversi tavoli incaricati di trattare la materia e chiede che siano concordate, anche con un incontro con il Ministro, delle linee condivise al fine di predisporre per il 2026 una proposta di Piano che preveda una diversa modalità di gestione del rischio, in particolare, con riferimento alle polizze monorischio e ad altre specificità territoriali.

Proposte emendamento

1) Articolo 2: Inserimento di due nuovi commi dopo il comma 5.

6. Nel caso in cui a livello nazionale non sono presenti assicurazioni che coprono i rischi indicati nell'allegato 1, sarà possibile procedere alla delimitazione dell'area come previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 102 del 2004

7. Qualora in fase di controllo sia verificato che la richiesta di contributo, presentata ai sensi dell'art. 5 del Decreto legislativo 102 del 2004 e/o in base al presente decreto, non abbia i requisiti, l'impresa che ha effettuato la domanda non potrà più accedere ai contributi previsti dal Decreto legislativo 102 del 2004 e dal presente Decreto per tre anni consecutivi.

2) Articolo 3: proposta ablativa

All'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo la parola "grandine" eliminare le frasi "solo se sottoscritte da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni: tale combinazione è da intendersi sottoscrivibile anche per i due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024"

MOTIVAZIONE

Si richiede l'estensione dell'assicurazione monorischio grandine a tutti gli agricoltori interessati, eliminando le limitazioni contenute nella lettera f). L'estensione a tutti gli assicurati

potrebbe consentire un risparmio di risorse in quanto molte aziende agricole, per risparmiare, e considerando anche la presenza del Fondo AGRICAT, potrebbero lasciare le polizze di cui all'art. 3 lettera b) e c) per optare in favore della monorischio grandine.

Occorre ricordare che, da quando è stata attivata la polizza a 2 avversità (2018), questa tipologia di polizza è diventata la più diffusa al Centro e Sud Italia, con punte dell'84% in Sicilia e generando una seppur debole crescita delle assicurazioni agevolate in questa parte del paese.

Quindi, la reintroduzione della monorischio grandine senza le limitazioni previste dalla bozza del PGRA 2025, potrebbe contribuire ad un'ulteriore diffusione dell'assicurazione agevolata in questi territori, finanziata dai risparmi conseguiti nel Nord Italia dai passaggi da polizze pluririschio a monorischio – AGRICAT.

3) Articolo 7, comma 6: proposta ablativa

All'articolo 7, comma 6, eliminare la frase *“Laddove a seguito dei controlli la spesa richiesta sia maggiore del 25 per cento rispetto alla spesa ammissibile a contributo, al beneficiario è applicata una sanzione pari alla differenza tra i due importi, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.”*

MOTIVAZIONE

La previsione introdotta all'articolo 7, comma 6, risulta particolarmente penalizzante per l'azienda che non conosce la spesa ammissibile a contributo in quanto i parametri contributivi vengono resi noti generalmente molto tardi. Nel caso in cui non sia possibile intervenire sulla proposta di provvedimento, la Conferenza chiede che i parametri contributivi 2025 siano disponibili in tempo utile per la sottoscrizione delle polizze con relativi costi onde evitare splafonamenti.

4) Articolo 8, comma 1, lettera a): proposta sostitutiva

All'articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole *“(...) ciclo autunno primaverile”*, sostituire il termine *“entro il 31 marzo”* con il termine *“entro il 31 maggio”*

5) Articolo 8, comma 1, lettera b): proposta sostitutiva

All'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole *“(...) colture permanenti”*, sostituire il termine *“entro il 30 aprile”* con il termine *“entro il 31 maggio”*

MOTIVAZIONE

La riduzione temporale potrebbe comportare la riduzione delle polizze stipulate e comprimere il periodo dedicato alla redazione del Piani Individuali di Gestione del Rischio. Tali termini devono essere necessariamente posticipati, in quanto entro tali date nel Nord Italia la maggior parte delle colture a ciclo autunno primaverile deve essere ancora messa a dimora. Stessa cosa per le colture permanenti; entro tali date nel Nord Italia la maggior parte delle colture permanenti deve ancora entrare nella fase fenologica di fioritura.

6) Nuovo articolo: proposta inserimento articolo 26

Articolo 26

2



Inserire nell'articolo l'obbligo da parte dei soggetti che gestiscono i diversi strumenti del Piano (MASAF, AGEA, ISMEA, Fondo di gestione AGRICAT) alla fornitura dei dati di dettaglio sull'attuazione del piano per Regione per consentire alle stesse di monitorare l'attuazione e gli effetti del Piano e di conseguenza avanzare proposte migliorative.

7) Allegato 2: proposta sostitutiva

Nell'allegato 2 al provvedimento, ripristinare la precedente definizione (ante 2024) di "siccità".

MOTIVAZIONE

L'indice SPEI si è rivelato non adeguato alla rilevazione di eventi riguardanti la siccità o eventi siccitosi in genere.

8) Allegato 3: proposta ablativa

Nell'allegato 3 al provvedimento, al paragrafo 4, punto 2, eliminare l'intero punto (*"La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index è subordinata al parere preventivo del Masaf, da emanarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Compagnie o degli Organismi collettivi di difesa, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti; trascorsi i 30 giorni si applica il principio del silenzio assenso. In caso di presentazione da parte degli Organismi collettivi di difesa, gli schemi di polizza devono essere sottoscritti dalle Compagnie di assicurazione interessate"*).

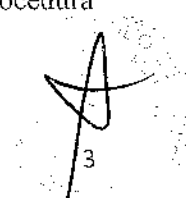
MOTIVAZIONE

Le polizze index based possono rappresentare una leva per aumentare la domanda assicurativa, soprattutto nelle Regioni del centro e del sud Italia, soprattutto per produzioni con PLV ad ettaro contenute risulta ostativa la procedura autorizzativa prevista in corso d'opera dal Masaf. Una volta specificati i requisiti della polizza index, ovvero, il ricorso ad indici meteorologici e/o biologici che risultano costruiti e stimati con procedure statistiche rigorose da parte delle compagnie assicurative, è sicuramente verificata la compatibilità con le regole dello sviluppo rurale. Proseguire con atteggiamenti di controllo preventivo scoraggia gli investimenti delle compagnie che non hanno interesse a portare sul mercato strumenti che non diano garanzia di sostenibilità economica. Non è l'organismo pubblico che in un mercato libero deve imporre procedure e/o modelli; il ruolo del pubblico è di definire bene i requisiti, onde evitare anche controversie amministrative che nessun vantaggio apporterebbero al sistema.

In alternativa, "La finanziabilità a carico del PSP 2023-2027 delle polizze index deve prevedere invio dello schema di polizza e della metodologia al Masaf che entro il termine perentorio di 30 gg (vale il silenzio assenso) dalla ricezione deve indicare con chiarezza gli elementi di criticità da sanare o modificare. Nessuna compagnia condivide metodologia di *pricing* quindi, acclarato che il principio indennitario è salvaguardato, il controllo diventa formale.

9) Allegato 4: proposta additiva

L'approvazione della riduzione dei valori di Standard Value proposti nell'allegato 4 al PRGA 2025, pari al 30%, è condizionata alla preventiva definizione, di concerto con le Regioni, della procedura semplificata per la certificazione di valori produttivi maggiori rispetto allo stesso SV.



MOTIVAZIONE

La necessità di giustificare valori maggiori dello SV così come proposto in riduzione dal PRGA 2025, per talune produzioni-territori appare un esercizio assai probabile e inteso a garantire agli agricoltori la possibilità di assicurare interamente la loro capacità produttiva. Come espresso in premessa, in mancanza di una condizione conosciuta semplice ed attuabile, circa la possibilità di certificazione delle reali produzioni, non si approva l'ulteriore riduzione dei valori SV.

10) Allegato 6: proposta ablativa

Eliminare il paragrafo 1.2, comma 2, (*"I meccanismi di salvaguardia di cui ai punti 1, 2 e 3 si applicano alle polizze/certificati dei pacchetti di garanzie A, B, C ed E solo se sottoscritti:*

a) da nuovi assicurati intesi come "CUAA e superfici" non presenti nel database delle polizze agevolate degli ultimi 5 (cinque) anni. Tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato, compresi i nuovi assicurati del 2024;

b) a copertura di prodotti che hanno sistemi di difesa attiva indicati nel fascicolo aziendale.")

MOTIVAZIONI

La modalità di calcolo dei parametri 2024, intesa come media delle tariffe degli ultimi 5 anni, è fortemente penalizzante per imprese agricole, soprattutto in assenza di applicazione della clausola di salvaguardia per tutte le produzioni.

Si richiede di reintrodurre, anche se in misura inferiore rispetto al passato, clausola di salvaguardia per tutte le tipologie di aziende e non solo per i nuovi assicurati (CUAA e superfici).

RACCOMANDAZIONE

All'articolo 21, commi 1 e 2, si propone l'utilizzo degli Standard Value per la determinazione della produzione media annua, anziché degli Indici di Valore proposti, al fine di migliorare gli indennizzi eventualmente erogati da AGRICAT agli agricoltori in caso di sinistro.

Roma, 13 febbraio 2025

